



DELIBERAZIONE N° 202400056

SEDUTA DEL 09/02/2024

Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e  
Cooperazione  
16BL

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

L.R. n. 22/1988 art. 4; L.R. n.27/2015 art. 9 – Programma Operativo Annuale Politiche Culturali – Anno 2023 – Presa d’atto pareri delle Commissioni Consiliari competenti del Consiglio Regionale. Approvazione definitiva

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 09/02/2024 alle ore 12:30 nella sede dell’Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sileo Gerardina	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Michele Busciolano**

ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Assunta Palamone

### Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la Legge regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
- la D.R.G. n. 11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta Regionale;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria n. 1 del 17 novembre 2016, come modificata e integrata con Legge statutaria n. 1 del 18 luglio 2018;
- la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa”, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/2004 e n. 637 del 3 maggio 2006;
- la D.G.R. n. 1340 dell’11-12-2017 “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”. il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
- VISTA
- la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
  - la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; la D.G.R. n. 265/2022 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024. Approvazione”;
  - la D.G.R. 214 del 14/04/2023 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023- 2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.”;
  - la D.G.R. 572 del 14/09/2023 recante “Aggiornamento Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) approvato con D.G.R.n.214 del 14.4.2023, limitatamente alla Sottosezione 3.2.3 "Programmazione triennale dei Fabbisogni”;
- VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge n. 124/2015;
- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, recante: “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

- VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e s.m.i., recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTA la D.G.R. n. 14 del 17/01/2023, riguardante L. 190/2012, art. 1, comma 8. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per la programmazione triennale 2023/2025 Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance;
- VISTA la D.G.R. n. 179/2022 concernente l’approvazione del Regolamento interno della Giunta;
- VISTA la D.R.G. n. 11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta Regionale;

#### **RICHIAMATO**

- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
  - la L.R. 5 giugno 2023, n. 11, recante “Legge di stabilità regionale 2023”, pubblicata in BURB n. 30 del 5.06.2023; la L.R. 5 giugno 2023 recante, n. 12, recante “bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”, pubblicata in BURB n. 30 del 5.06.2023;
  - la L.R. 5 giugno 2023 recante, n. 12, recante “bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”, pubblicata in BURB n. 30 del 5.06.2023;
  - L.R. 22/12/2023, n. 48 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentale per l’esercizio finanziario 2024;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 28/3/2022 avente ad oggetto: “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale.”;
- VISTO il D.P.G.R. n. 164 del 24 ottobre 2020, nonché il D.P.G.R. n. 234 del 15 novembre 2021 di sua parziale modifica, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, emanato ai sensi dell’art. 1 della menzionata L.R. n. 29/2019;
- VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, riguardante l’Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della succitata L.R. n. 29/2019 e successive variamodifiche, intervenute con il Regolamento n. 3 del 15.11.2021;
- VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022, riguardante i “Controlli interni di regolarità amministrativa”;
- VISTA la D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 2021 di approvazione del documento recante l’Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta Regionale, contenente la rappresentazione integrale del riassetto organizzativo;
- VISTA la D.R.G. n. 775 del 6 ottobre 2021 di conferimento degli incarichi di Direzione Generale;

VISTA la DGR n. 487 del 10.08.2023 avente ad oggetto: Ufficio speciale “Affari gestionali per gli Uffici di diretta collaborazione e per l’Avvocatura regionale”. Affidamento incarico ad interim;

VISTE la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021 e la D.G.R. n. 963 del 3 dicembre 2021, con le quali sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati dall’interpello di cui alla D.G.R. n. 758/2021, nonché la D.G.R. n. 984/2021;

VISTO in particolare il punto 7. della deliberazione n. 906/2021, laddove è riservato di provvedere con separato atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali, medio tempore, la reggenza è affidata al Direttore Generale;

VISTA la DGR n. 1033/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento regionale avente ad oggetto “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 - Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 254/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).” Emanazione”;

CONSIDERATO che l’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Presidenza della Giunta, tra i compiti e le funzioni, è titolare della attuazione della L. R. n. 22/1988 “Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali” e della L.R. n. 27/2015 “Disposizioni in materia di patrimonio culturale finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata”;

VISTA la L.R. n. 22/88 concernente "Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali";

CONSIDERATO che il settore della cultura ha dovuto modificare i modelli consueti di valorizzazione, promozione, fruizione per adeguarsi ai criteri e alle direttive di "condotta in sicurezza" indicati dalle linee guida, allo scopo di garantire che, anche in epoca di emergenza, Il settore possa svolgere la sua missione;

CONSIDERATO che tutto il comparto della cultura (parchi letterari; musei, percorsi di formazione, mostre, eventi, convegni) ha subito un repentino ed inaspettato arresto;

CONSIDERATO che si ritiene necessario ed urgente:

- intraprendere azioni utili all'avvio dell'intera filiera dell'industria culturale ed adottare adeguate misure che comprendano iniziative sia per i lavoratori diretti del settore sia per le professionalità indirette dell'indotto;
- introdurre misure di sostegno alla diffusione dell'offerta culturale negli spazi urbani e nel territorio;
- favorire iniziative volte a destinare risorse specifiche ai centri culturali multifunzionali, presidi culturali, che rappresentano veri e propri luoghi di aggregazione sociale e di conoscenza diffusi sul territorio;
- assumere forme di agevolazione per i canoni di locazione degli immobili destinati alla diffusione della cultura e dei locali adibiti ad attività di interesse culturale;

CONSIDERATO che:

- occorre tutelare la continuità della programmazione e della attuazione delle progettualità nelle annualità che si susseguono, anche in considerazione dell'incremento di progetti in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e private, al fine di rafforzare le imprese culturali, i distretti e le reti di impresa;
- necessita adottare uno snellimento delle procedure amministrative favorendo modalità di rendicontazione sotto forma di autodichiarazione dei costi e delle spese, nonché azioni di razionalizzazione inerenti le liquidazioni in termini di anticipazione e saldo;

VISTO il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014, che al “72° Considerando” riconosce e stabilisce che: “Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragr. 1, del trattato, per esempio perché l’attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri”;

VISTE le posizioni assunte dalle Regioni e dalle Province Autonome in materia di aiuti di Stato per la cultura e la conservazione del patrimonio nel corso del processo di modernizzazione della Commissione europea delle regole degli aiuti di Stato, e in particolare la posizione del 6 giugno 2012 sul progetto di comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive

(12/87/CR6/C3/C6), nella quale si evidenzia “l’inopportunità” di estendere l’applicazione delle regole degli aiuti di Stato alla cultura;

**PRESO ATTO** delle Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’applicazione delle regole degli aiuti di Stato alla cultura, con particolare riferimento all’art. 53 del reg. (UE) n. 651/2014, che completano le analisi dei documenti già approvati nel 2012 e nel 2013 e integrano le linee guida già approvate il 18 febbraio 2015 con riferimento alla parte generale del Regolamento europeo, ove si precisa che: - La Commissione riconosce che il finanziamento pubblico possa non configurare aiuto di Stato qualora esso non possieda uno o più degli elementi che compongono un aiuto di Stato sensi dell’art. 107, paragr. 1 del Trattato; - con riferimento alla cultura si può verificare l’assenza di due principali elementi: lo svolgimento di un’attività economica o l’incidenza sugli scambi all’interno dell’Unione; - questo riconoscimento, assieme alla casistica desumibile dai precedenti, consente di escludere dall’ambito di applicazione delle regole della concorrenza una serie di situazioni, per quanto riguarda sia le infrastrutture, che le attività;

**VISTA** la “Comunicazione della Commissione” sulla nozione aiuti di Stato (2016/C 262/01) cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’unione europea, ed in particolare il punto 2.6 che indica i criteri per stabilire se un’attività nel settore culturale costituisca attività economica; in particolare, essa stabilisce che: - “alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura ... possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico.”; - “il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura ... accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di un’istituzione culturale o i partecipanti a un’attività culturale o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un’autentica remunerazione del servizio prestato”; - “molte attività culturali o di conservazione del patrimonio risultano oggettivamente non sostituibili e si può, pertanto, escludere l’esistenza di un vero mercato. Secondo la Commissione, anche tali attività dovrebbero essere considerate di carattere non economico”. La Comunicazione al punto 197 afferma, inoltre, che non incidono sugli scambi il sostegno pubblico a: - “manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri”, precisandosi che “solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d’origine rischia di incidere sugli scambi tra gli Stati membri”; “prodotti culturali che, per motivi geografici e linguistici, hanno un pubblico limitato a livello locale”;

**PRESO ATTO** che nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato la Commissione cita i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti di Stato nei casi che le sono stati sottoposti e sono, tra gli altri: - il fatto che l’aiuto non attiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli lo stabilimento di imprese di altri Stati membri; - il fatto che i beni/servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; - l’incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri;

**PRESO ATTO** quindi, che il finanziamento pubblico in ambito culturale non costituisce aiuto di Stato quando: - non riguarda un’attività economica; - non falsa la concorrenza fra imprese; - non distorce gli scambi tra Stati membri; la dimensione del fenomeno riguarda una utenza locale, o comunque non internazionale;

**CONSIDERATO** che la Commissione europea stabilisce che: - se un’attività è accessibile gratuitamente, o se il biglietto non copre che una parte dei costi (valore inferiore al 50%) non si tratta di attività economica; - c’è concorrenza solo fra beni o servizi fungibili e che tale situazione non si verifica sempre nel caso della cultura non potendosi considerare fungibili talune le attività culturali; - è esclusa l’incidenza sugli scambi quando il finanziamento riguarda un’attività definibile di prossimità, cioè quando trattasi di eventi di respiro locale, in grado di attirare un’utenza da brevi distanze;

**VISTO** l’art. 9 della Costituzione che sancisce: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;

**CONSIDERATO** che il principio suddetto è stato ripreso dalle pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che “lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica” e “le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che interessano particolari qualità culturali ed artistiche si connotano... nell’ottica della tutela dell’interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)”;

CONSIDERATO che le azioni afferenti alla programmazione nel settore regionale della cultura- Anno 2023 - prevedono finanziamenti di iniziative rientranti nell'ambito culturale che osservano i criteri e le indicazioni della Commissione europea e che, quindi, non costituiscono aiuto di Stato

VISTA la L.R. n. 1 dell'11.2.2022 di approvazione del Piano Strategico regionale, che individua la Cultura come fattore abilitante dei processi di sviluppo e come asset strategico per rafforzare la reputazione, l'immagine regionale ed il protagonismo dei soggetti pubblici e privati nei processi di rivitalizzazione sociale ed economica;

VISTE la DGR n. 394 del 29.6.2022 avente ad oggetto: "L. R. n. 22/1988, art. 4; L. R. n. 27/2015, art. 9: Programma Triennale Politiche Culturali 2022-2024.";

PRESO ATTO che nella seduta del Consiglio Regionale, del giorno 14.11.2022, si è proceduto all'approvazione del Programma Triennale Politiche Culturali 2022-2024 di cui alla DGR n. 394 del 29.6.2022;

CONSIDERATO che:

i progetti candidabili nell'ambito della L.R. n. 22/1988 mediante il Piano annuale della Cultura promuovono l'occupazione del personale della creatività, in linea con le direttive vigenti inerenti la creazione dell'industria culturale e creativa, nonché l'utilizzo di luoghi della cultura per implementare il pubblico alla fruizione;

è opportuno sostenere da una parte la produzione, la distribuzione e l'esercizio delle attività legate alla cultura, dall'altra, supportare iniziative promozionali da parte di soggetti ed operatori pubblici e privati, con il concorso diretto della Regione Basilicata, al fine di rafforzare la domanda culturale e creativa fruibile sul territorio regionale;

i recenti indirizzi accentuano la possibilità da parte degli operatori della cultura, di presentare proposte in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e privato che sono cresciuti di anno in anno, al fine di rafforzare le imprese culturali, i distretti e le reti di impresa;

occorre tutelare la continuità della programmazione e della attuazione delle progettualità nelle annualità che si susseguono al fine di rafforzare le imprese culturali, i distretti e le reti di impresa;

a seguito della pandemia Covid-19 il settore della cultura ha dovuto modificare i modelli consueti di azione per adeguarsi ai criteri e alle direttive di "condotta in sicurezza" indicati da apposite linee guida, allo scopo di garantire che, anche in epoca di emergenza, il settore possa svolgere la sua missione;

tutto il comparto della cultura ha subito un repentino ed inaspettato arresto;

è appropriato intraprendere azioni utili all'avvio dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo ed adottare adeguate misure che comprendano iniziative sia per i lavoratori diretti del settore sia per le professionalità indirette dell'indotto;

appare necessario favorire le iniziative volte a destinare risorse specifiche ai centri culturali multifunzionali, che rappresentano veri e propri presidi culturali diffusi sul territorio;

è idoneo sostenere iniziative volte al supporto delle attività di formazione per tutti i mestieri del comparto della cultura che prevedano una percentuale significativa di attività laboratoriale;

RICHIAMATA la L.R. n. 27/2015 - art. 10 "Programma operativo annuale", comma 4, laddove stabilisce che: "*Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari ...*";

RICHIAMATI:

il Capo VII – "*Delle Commissioni Permanenti*" e l'art. 31 rubricato: "*Assegnazione dei progetti di legge e di provvedimenti amministrativi alle Commissioni – Pareri*", del Regolamento Interno del Consiglio Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale 22 Dicembre 1999, n. 1273);

l'art. 17 bis della legge 241/90: "*Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*";

DATO ATTO che la IV Commissione Consiliare Permanente – Politica Sociale ha reso nella seduta del 28.12.2023, il parere favorevole relativamente alla DGR n. 742 del 22.11.2023, che il medesimo deve intendersi reso ai sensi dell'art. 17 bis della legge 241/90, e che, altresì, in merito alla suddetta DGR si è espressa favorevolmente la seconda II Commissione Consiliare Permanente - Bilancio e Programmazione nella seduta dell'11.01.2024, coerentemente con quanto disposto dall'art. 31 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale;

RITENUTO di approvare, in via definitiva, il Programma Operativo Annuale Politiche Culturali – anno 2023 (ALL. 1), allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come approvato dalla Commissione consiliare permanente competente;

DATO ATTO che con la D.G.R. n. 742 del 22.11.2023 è stato assunto il relativo preimpegno di spesa per un importo complessivo pari ad € **578.700,00**;

TUTTO CIO' PREMESSO

Su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in via definitiva, il Programma Operativo Annuale Politiche Culturali – anno 2023 (ALL. A), allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di demandare all'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici a porre in essere gli atti e gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul portale regionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it).

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Lucrezia Carminio** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Michele Busciolano** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA